

Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2021, n. 32-3607

Legge regionale 63/1978. Disposizioni a parziale modifica del "Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola - Disposizioni per il triennio 2008-2010", di cui alla D.G.R. 27-9074 del 01.07.2008, come modificata con D.G.R. 131-9455 del 01.08.2008.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

l'articolo 47 della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i. (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) stabilisce che: "allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impieghiabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, la Regione può attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrativa o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi"; per tali finalità, la Regione può altresì provvedere direttamente o avvalendosi previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, dell'Università, nonché dei laboratori di altri Enti ed Istituzioni particolarmente qualificati;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 27-9074 del 1 luglio 2008, come modificata con D.G.R. n. 131-9455 del 1 agosto 2008, ha approvato, per il triennio 2008-2010, le disposizioni per il Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, che recano:

a) le "linee obiettivo" del Programma, vale a dire l'elenco delle tematiche su cui incentrare, nel triennio di riferimento, le attività di studio, ricerca, sperimentazione e dimostrazione in materia agricola di competenza regionale ai sensi dell'articolo 47 della L.R. 63/1978;

b) la definizione e la disciplina degli strumenti attraverso i quali realizzare le attività previste dal suddetto Programma, come di seguito individuati:

- bandi pubblici per il finanziamento di progetti di ricerca;
- attività a regia regionale per la realizzazione di progetti di ricerca di particolare rilievo scientifico;
- finanziamento dei piani di attività di società a partecipazione regionale che svolgono ricerca e sperimentazione agricola;
- partecipazione a programmi di ricerca interregionali, nazionali e internazionali;
- finanziamento di reti di innovazione;

in ragione dell'ampiezza delle tematiche elencate da tale Programma e della natura degli strumenti dallo stesso individuati, l'applicabilità delle suddette disposizioni è stata estesa a tutti i successivi periodi di programmazione, stabilendo di avvalersene anche per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, rispettivamente, con D.G.R. n. 31-2148 del 6 giugno 2011, D.G.R. n. 51-3652 del 28 marzo 2012, D.G.R. n. 26-1742 del 13 luglio 2015, D.G.R. n. 22-2127 del 21 settembre 2015 e D.G.R. n. 30-3691 del 25/07/2016, successivamente integrata con D.G.R. n. 33-4279 del 28 novembre 2016;

con D.G.R. 26-5412 del 24 luglio 2017 le medesime disposizioni sono state estese al triennio 2017-2019, con D.G.R. n. 32-6973 del 1 giugno 2018 le stesse disposizioni sono state dichiarate applicabili anche alla programmazione relativa al triennio 2018 – 2020 ed infine, con D.G.R. 26 febbraio 2021, n. 12-2919, le medesime sono state estese anche all'anno 2021.

Premesso, inoltre, che:

l'articolo 109, comma 5, della L.R. 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), dispone che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 della stessa Legge, resta in vigore la Legge regionale 63/1978;

con l'entrata in vigore della L.R. 1/2019, nelle more dell'approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 della Legge, le linee di indirizzo prioritarie su cui incentrare le attività di studio, ricerca, sperimentazione e dimostrazione di competenza regionale sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 47 della Legge regionale 63/1978.

Dato atto che, come da verifiche effettuate dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura risulta che con riferimento al Programma di cui alla suddetta D.G.R. 27-9074 del 1 luglio 2008, come modificata con D.G.R. n. 131-9455 del 1 agosto 2008:

nell'applicazione delle sue disposizioni, sono emerse alcune criticità, perlopiù connesse ad evoluzioni della programmazione comunitaria o della normativa, in particolare:

- la successiva programmazione comunitaria tanto quella afferente ai fondi strutturali per lo sviluppo rurale quanto quella più specifica in materia di ricerca e innovazione (Programma Quadro dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020) prevede la possibilità di finanziare le spese generali collegate ai progetti di ricerca per percentuali fino al 25% del totale delle spese ammissibili di progetto, e dunque di molto superiori a quelle contemplate dal Programma, individuate, al Paragrafo 1.5, a 8% del totale delle spese ammissibili di progetto;

- con l'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 e la conseguente adozione, da parte della Regione Piemonte, di una programmazione finanziaria su base pluriennale, sono diventate non più applicabili le disposizioni contenute nel Programma che prevedono l'adozione di impegni e la liquidazione di contributi su base esclusivamente annuale (Paragrafi 3.3 e 3.4, lett. b);

- l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, hanno reso inattuali molte delle disposizioni più di dettaglio contenute nel Programma; in particolare, non risulta più allineata alle previsioni dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014, che individua al 100% l'intensità dell'aiuto per lo sviluppo agricolo, la limitazione al 90% operata dal Paragrafo 3.4, lett. b) del Programma;

per quanto sopra evidenziato, risulta opportuno prevedere di modificare le sue disposizioni nel modo che segue:

- a) al Paragrafo 1.5, la frase "Sono altresì ammissibili le spese generali, direttamente imputabili all'attività di ricerca e sviluppo e per un'entità massima pari a 8% della somma delle voci precedenti." è sostituita dalla seguente frase: "Sono altresì ammissibili le spese generali, direttamente imputabili all'attività di ricerca e sviluppo e per un'entità massima pari al 20% della somma delle voci precedenti.", per la motivazione secondo cui tale percentuale appare congrua, anche in relazione alle omologhe previsioni della programmazione comunitaria;
- b) il Paragrafo 3.3, a norma del quale: "La Regione stipula una convenzione con ogni partecipante o unicamente con il Soggetto capofila, di durata pari a quella del progetto, ma provvede comunque ad impegni e liquidazioni su base annuale (coerentemente con lo stato di avanzamento del progetto)." è sostituito dal seguente: Paragrafo 3.3 "La Regione stipula una convenzione con ogni partecipante o unicamente con il Soggetto capofila, di durata pari a quella del progetto.";
- c) al Paragrafo 3.4, la lettera b), a norma della quale "Un contributo fino al 90% dei costi ammessi ed erogato annualmente su presentazione di rendiconto contabile delle spese effettuate (come definito al precedente punto 1.6) e della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività ed i risultati ottenuti, secondo quanto stabilito in convenzione." è sostituita dalla seguente: "b) "Un contributo fino al 100% dei costi ammessi ed erogato su presentazione di rendiconto contabile delle spese effettuate (come definito al precedente punto 1.6) e della

documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività ed i risultati ottenuti, secondo quanto stabilito in convenzione.”;

- d) nell'ambito del Programma, ogni disposizione di dettaglio riferita a normativa comunitaria non più in vigore deve inoltre intendersi riferita ai vigenti Regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;
- e) fino all'adozione del Programma regionale degli interventi previsto dall'articolo 6 della L.R. 1/2019, le disposizioni del Programma così modificate si applicano alle attività individuate nell'annuale programmazione regionale in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, ivi comprese quelle di cui alla D.G.R. n. 12-2919 del 26 febbraio 2021 (Legge regionale 63/1978. Indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola. Approvazione disposizioni per l'anno 2021. Contributo regionale di euro 1.300.000,00 per l'anno 2021).

Ritenuto di approvare, pertanto, nelle more dell'approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 della Legge regionale 1/2019, le modifiche a “Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola – Disposizioni per il triennio 2008 - 2010”, di cui alla D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008, come modificata con D.G.R. n. 131-9455 del 1 agosto 2008, come sopra riportato.

Ritenuto di demandare al Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di approvare, nelle more dell'approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 della Legge regionale 1/2019, quali disposizioni a parziale modifica del “Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola – Disposizioni per il triennio 2008 - 2010”, di cui alla D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008, come modificata con D.G.R. n. 131-9455 del 1 agosto 2008, quanto di seguito riportato:

- a) al Paragrafo 1.5, la frase “Sono altresì ammissibili le spese generali, direttamente imputabili all'attività di ricerca e sviluppo e per un entità massima pari a 8% della somma delle voci precedenti.” è sostituita dalla seguente frase: “Sono altresì ammissibili le spese generali, direttamente imputabili all'attività di ricerca e sviluppo e per un entità massima pari al 20% della somma delle voci precedenti.”;
- b) il Paragrafo 3.3, a norma del quale: “La Regione stipula una convenzione con ogni partecipante o unicamente con il Soggetto capofila, di durata pari a quella del progetto, ma provvede comunque ad impegni e liquidazioni su base annuale (coerentemente con lo stato di avanzamento del progetto).” è sostituito dal seguente: Paragrafo 3.3 “La Regione stipula una convenzione con ogni partecipante o unicamente con il Soggetto capofila, di durata pari a quella del progetto.”;

- c) al Paragrafo 3.4, la lettera b), a norma della quale “un contributo fino al 90% dei costi ammessi ed erogato annualmente su presentazione di rendiconto contabile delle spese effettuate (come definito al precedente punto 1.6) e della documentazione comprovante l’avvenuto svolgimento delle attività ed i risultati ottenuti, secondo quanto stabilito in convenzione.” è sostituita dalla seguente: “b) “un contributo fino al 100% dei costi ammessi ed erogato su presentazione di rendiconto contabile delle spese effettuate (come definito al precedente punto 1.6) e della documentazione comprovante l’avvenuto svolgimento delle attività ed i risultati ottenuti, secondo quanto stabilito in convenzione.”;
 - d) nell’ambito del Programma, ogni disposizione di dettaglio riferita a normativa comunitaria non più in vigore deve inoltre intendersi riferita ai vigenti Regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato;
 - e) fino all’adozione del Programma regionale degli interventi previsto dall’articolo 6 della L.R. 1/2019, le disposizioni del Programma così modificate si applicano alle attività individuate nell’annuale programmazione regionale in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, ivi comprese quelle di cui alla D.G.R. n. 12-2919 del 26 febbraio 2021 (Legge regionale 63/1978. Indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola. Approvazione disposizioni per l'anno 2021. Contributo regionale di euro 1.300.000,00 per l'anno 2021);
2. di demandare al Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)